



COMUNE DI PERUGIA
U.O. Servizi Sociali

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI
ZONA SOCIALE N.2 COMUNE DI PERUGIA, CORCIANO, TORGIANO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05.05.2025

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso U.O. Segreteria
Organi Istituzionali, Comunicazione e Partecipazione

SOMMARIO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	2
PREMESSA.....	5
Art.1 DEFINIZIONE	6
Art. 2 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO DI AFFIDO.....	6
Art.3 DIRITTI DEL MINORE	7
Art.4 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE.....	7
Art.5 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA.....	8
Art.6 ATTIVITA'E FUNZIONI DEL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE.....	9
Art.7 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO	10
Art.8 DURATA DELL'AFFIDAMENTO	11
Art. 9 RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELL'IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI.....	12
Art. 10 COPERTURA ASSICURATIVA.....	13
Art. 11 CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	13
Art. 12 ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE.....	13
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
Art. 14 NORME FINALI.....	14

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente regolamento disciplina l'affido ai sensi delle seguenti normative:

La Normativa Internazionale

La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, approvata il 20/11/1989 e ratificata in Italia con la legge 27/05/1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, in quanto nucleo fondamentale della società e in quanto ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e, deve ricevere l'assistenza e la protezione necessaria affinché possa assumersi pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (Nizza 7/12/2000) ribadisce il principio della preminenza del superiore interesse del/della minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, e stabilisce che i/le bambini/e, in funzione della loro età, possono esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni di loro interesse.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Strasburgo 25/01/1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20/03/2003 n. 77 – ribadisce, in ambito giudiziario, il medesimo diritto del/della minore ad essere ascoltato ed informato, e al/alla fanciullo/a vengono conferiti i seguenti diritti: ricevere ogni

informazione pertinente, essere consultato, esprimere la propria opinione, essere informato sulle eventuali conseguenze di ogni decisione.

La Raccomandazione del Consiglio UE 14 giugno 2021 n.2021/7004 che istituisce l'**European Child Guarantee** che sostiene l'importanza di fornire sostegno ai/alle minorenni che terminano un percorso di assistenza istituzionale o di affidamento familiare indispensabile per aiutarli a vivere in modo indipendente e a integrarsi da un punto di vista sociale.

La Normativa Nazionale

La Costituzione - Molti articoli della Costituzione sono riferibili all'istituto dell'affidamento familiare, quale strumento di sostegno e supporto alla famiglia in difficoltà, poiché la famiglia rappresenta un valore che la Carta Costituzionale tutela sia nella sua unità sia nei suoi componenti. In particolare, la Costituzione stabilisce il diritto del/della minore a crescere ed essere educato/a nella propria famiglia, attribuisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i/le propri/e figli/e anche fuori dal matrimonio e prevede, inoltre, che all'adempimento di tali compiti sia agevolata con misure economiche di supporto. Nello specifico, all'art. 2, la Costituzione dichiara che "la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale". L'istituto dell'affido risponde anche e soprattutto a questo principio.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla L. n. 184/1983 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile. Nella Legge vengono individuati i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino/a ad avere una famiglia, con priorità a rimanere nella propria, assegnando allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l'abbandono del/della minore e di consentirne la crescita e l'educazione in seno alla propria famiglia.

- **D.P.R. n. 917/1986** art. 12 prevede una detrazione d'imposta per carichi di famiglia anche alle famiglie affidatarie.
- **Legge 27 maggio 1991, n. 176** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997";
- **Legge 28 agosto 1997, n. 285** "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità";
- **Legge 8 novembre 2000, n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, la legge individua l'attuazione di alcuni interventi di sostegno rivolti ai/alle minori in situazione di disagio, attraverso azioni di supporto al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare.
- **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che

disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli/e naturali, adottivi/e e in affidamento nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”.
- **Legge 28 Marzo 2001, n. 149**, “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»;
- **Legge 19 Ottobre 2015, n. 173**, riguardante le “Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”.
- **Legge 26 Novembre 2021 n. 206** “Delega governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei processi in materia di diritti delle persone e delle famiglie
- **Linee di indirizzo nazionali per l’affidamento familiare** (Ministero per le Politiche Sociali, del terzo Settore e Migratorie, 2024).
- **Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali** (Ministero per le Politiche Sociali, del terzo Settore e Migratorie, 2024).

La Normativa Regionale

- **D.G.R. n. 547 del 30 maggio 2001** “Adozione dei protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare, definendone il modello organizzativo e individuando nelle équipe operative territoriali lo strumento idoneo a svolgere queste attività di adozione internazionale e nazionale e di affido familiare”.
- **D.G.R. 12/01/2005, n. 21** “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”.
- **Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18** Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. La Regione Umbria istituisce la figura del Garante al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
- **D.G.R. N. 1983 del 23/12/2009** “Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476 ”.
- **Legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2010** “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”.
- **D.G.R. 405 del 2010** “Linee di indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari”.
- **Legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015** “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”.
- **Regolamento Regionale n. 7/2017** “Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore”.

- **Nuovo Piano Sociale Regionale 2017-2019.**
- Regolamento Regionale 4/12/2017 n. 7 “Disciplina in materia di Servizi residenziali per minorenni coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al Regolamento Regionale del 13/12/2018 n. 12 “Modificazioni ed integrazioni al Regolamento Regionale 4/12/2017 n. 7”.
- **D.G.R. n. 817 del 9/09/2020** “Adozione documento intitolato Carta dei servizi del minore: specifici orientamenti sulla valutazione delle competenze genitoriali”.
- **D.G.R. n. 464 del 22/05/2024** “Modello Operativo condiviso sull’Affidamento Familiare in Umbria- Nuove prospettive sul Futuro”.

PREMESSA

Nell’anno 2023 la Regione dell’Umbria ha realizzato un laboratorio formativo dedicato all’affido familiare rivolto a tutti gli operatori dell’equipe affido familiare delle zone sociali e delle aziende sanitarie territoriali. Dal suddetto percorso la Regione, con DGR.n.464/2024, ha approvato il “MODELLO OPERATIVO CONDIVISO SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE IN UMBRIA”, al fine di rafforzare e valorizzare le esperienze territoriali e implementare un modello operativo omogeneo la cui competenza si estenda per alcune funzioni ed attività anche a livello interzonale.

Tale proposta riorganizzativa e innovativa necessita di ulteriori atti programmatici che definiscano accordi sull’utilizzo delle risorse economiche professionali e strumentali tanto a livello di zona sociale quanto di interzona.

Nelle more, il Comune di Perugia capofila della Zona sociale n.2 intende adottare il presente Regolamento quale atto necessario al fine di ridefinire l’intervento dell’affido familiare come da recenti modifiche normative nazionali.

Idee di riferimento

- L’affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei/delle bambini/e, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza. Gli studi infatti dimostrano che i/le bambini/e possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all’interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- l’affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi, pubblici e del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile, si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze;
- gli affidatari, gli operatori dei diversi servizi implicati costituiscono il quadro unitario dei decisori e dei partner dell’intervento;

- il/la bambino/a, il/la ragazzo/a, i suoi genitori, nella loro qualità di soggetti dell'intervento, sono portatori di risorse, piuttosto che oggetti di diagnosi e cura;
- l'affidamento familiare si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;
- il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti e per favorire processi di riunificazione familiare.

Art.1 DEFINIZIONE

1. L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile e/o una situazione di particolare avversità, prendendosi cura dei/delle suoi/e figli/e attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei/delle bambini/e e del sostegno alle famiglie.
2. L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei/delle figli/e.
3. L'intervento di affido assume dunque una doppia valenza:
 - di prevenzione/supporto nei casi in cui si ravvisano degli indicatori di vulnerabilità relativi all'esercizio della genitorialità;
 - di riparazione nelle situazioni in cui è in atto la disfunzionalità genitoriale in danno al minore.
4. La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare (diurno, part-time, residenziale, giudiziale e consensuale) corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate e appropriate ai differenti bisogni del/della bambino/a e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla programmazione della finalità di riunificazione del/della bambino/a con la propria famiglia.
5. Concretamente l'affido si realizza attraverso l'accoglienza del/della minore in un nucleo affidatario che, per un periodo di tempo determinato, possa garantire al minore di vivere, relazionarsi e ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno.

Art. 2 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO DI AFFIDO

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del Progetto di

Affidamento: il/la bambino/a, il/la ragazzo/a e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare in collaborazione con il Servizio Sociale professionale e i Servizi specialistici socio-sanitari, l'Autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

Art.3 DIRITTI DEL MINORE

Il/La minore in affidamento familiare ha un 'età compresa tra gli 0 e i 17 anni, si trova in differenti condizioni psicofisiche, è di nazionalità italiana o straniera, può avere differenti culture e praticare diverse religioni.

Il/La minore ha diritto a cure ed attenzioni adeguate, il supporto di figure adulte capaci di permettergli lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo ed uno spazio in cui elaborare un proprio progetto di vita per il futuro.

Il/La minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

Art.4 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

Per nucleo familiare d'origine si intende la coppia genitoriale o il singolo genitore, titolari della responsabilità genitoriale, e/o le persone che si prendono cura dei/delle bambini/e e che sono per loro figure significative, con le quali, cioè, il/la minore abbia costruito un attaccamento particolare (ad esempio nonni, zii, fratelli o sorelle maggiorenni, persone che si sono assunte le responsabilità principali per la cura del bambino, ecc.).

La famiglia d'origine ha il diritto, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria, a:

- essere informata sulle finalità del progetto di affidamento ed essere coinvolta nelle varie fasi del programma d'intervento;
- mantenere validi e significativi rapporti con il/la bambino/a;
- essere sostenuta dai servizi competenti con appropriati aiuti ed interventi, al fine del superamento delle fragilità e bisogni che hanno determinato l'inserimento del/della proprio/a figlio/a presso il nucleo affidatario.

La famiglia d'origine è tenuta, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria, a:

- collaborare con il Servizio Affidato e i servizi socio-sanitari competenti, con la famiglia affidataria nelle varie fasi dell'affidamento, aiutando il/la minore in tale esperienza e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire alle spese di mantenimento del/della figlio/a, compatibilmente alle proprie disponibilità economiche, così come previsto nel progetto di affidato;
- seguire le indicazioni previste dal Servizio Sociale Professionale competente rivolte al superamento dello stato di fragilità/bisogno;

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il/la figlio/a stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni relative alla famiglia affidataria

Art.5 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Per famiglia affidataria si intende una risorsa familiare accogliente che può essere costituita da una coppia con o senza figli, sposata o convivente, o da una persona singola in grado di assicurare il benessere, l'educazione ed i rapporti affettivi del/della minore. Per diventare affidatari non ci sono limiti di età o di reddito, ma essere disponibili ad accogliere, accompagnare il minore affidato nella propria casa e nella propria famiglia per un periodo di tempo limitato.

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere informata e preparata riguardo all'affidamento;
- ad essere messa a conoscenza riguardo alla situazione sociale, sanitaria e familiare del/della minore;
- ad usufruire di un sostegno tecnico professionale da parte del Servizio Affido;
- ad avere un contributo economico da parte del Comune di residenza o riferimento che ha in carico il/la minore, in considerazione degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per la cura del/della minore in affidamento e con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento;
- ad avere una copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortunio e di responsabilità civile per danni in relazione ai fatti commessi dall'affidato/a nel corso dell'affidamento.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- accettare e rispettare l'individualità del/della minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e istruzione del/della minore in affidamento, collaborando con i servizi incaricati e tenendo conto delle indicazioni della famiglia d'origine;
- attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale Professionale competente riguardo ai rapporti con la famiglia di origine del/della minore;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il/la minore e la famiglia di origine stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del/della minore e della sua famiglia di origine;
- collaborare con il Servizio Affido e con tutti i soggetti coinvolti durante tutto il progetto di affido;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle occasioni di supporto e approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposte dal Servizio Affido;

- attenersi alle indicazioni dei servizi al fine di garantire la continuità relazionale tra fratelli/sorelle affidati/e a nuclei diversi.

Art.6 ATTIVITA'E FUNZIONI DEL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE

L'organizzazione dei Servizi Sociali per la protezione e cura dei cittadini di minore età è una della funzione fondamentale del Comune.

Il Comune pianifica l'organizzazione del Servizio Sociale professionale rispetto alle esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dalla normativa nazionale e regionale umbra, che prevede la rete degli Uffici di Cittadinanza dislocati nel territorio comunale. Il Servizio Sociale Professionale è responsabile del progetto quadro sui/sulle bambini/e, nonché sulle famiglie in difficoltà nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela, l'affidamento familiare. All'interno di questo sistema integrato è presente il Servizio Affidamento Familiare specificatamente dedicato e che ha la competenza territoriale per la zona sociale n. 2 (Perugia-Corciano-Torgiano). Svolge le seguenti attività:

- a) Relativamente alla promozione dell'affido:**
collabora con la Regione, gli Enti Locali, con le Scuole, con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale, per iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza
- b) Relativamente alla formazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:**
promuove e gestisce i corsi di informazione e formazione per le famiglie disponibili all'affido familiare e all'accoglienza, in collaborazione con vari soggetti del territorio e del privato sociale;
- c) Relativamente al percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:**
forma le famiglie affidatarie valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza ed un lavoro di informazione e di formazione individuale e/o di gruppo, riguardo agli aspetti giuridici, sociali, educativi e psicologici dell'affidamento familiare;
- d) Relativamente all'abbinamento e al progetto di affido:**
 - o collabora con gli operatori referenti nella formulazione del Progetto di affidamento;
 - o individua la famiglia affidataria valutata come più adeguata a rispondere alle esigenze del/della minore;
 - o sostiene la famiglia affidataria prima, durante e dopo la conclusione del progetto di affido;

- o promuove coordinamenti con gli operatori, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine durante il periodo di affido familiare;
 - o redige relazioni periodiche richieste dal Servizio Sociale e/o dall'A.G. sui singoli progetti di affido familiare;
- e) **Relativamente alle azioni di sistema:**
- o organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con i Servizi del territorio e con la Regione, Istituto degli innocenti e Ministero per il monitoraggio del fenomeno, predisponendo i dati richiesti annualmente;
 - o svolge azioni di raccordo tra la Regione ed i Servizi territoriali per la formazione degli Operatori, raccogliendo orientamenti e bisogni espressi dagli stessi.

Art.7 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

L'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme, anche in base all'intensità dei bisogni e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulato alle esigenze diverse e in evoluzione dei/delle bambini/e e delle loro famiglie. Contemporaneamente, tali modalità differenziate di accoglienza permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personale ad un'azione che è anche espressione di solidarietà sociale.

L'affido familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti tra il/la minore e la sua famiglia.

Tipologie di modalità di attivazione dell'affido - In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- a) **affido consensuale:** è disposto dai Servizi Sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare.
Nel dispositivo di affidamento, infatti, deve essere indicato il periodo di presumibile durata che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle difficoltà emerse nella famiglia d'origine;
- b) **affido giudiziario:** è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.;
- c) **affido a "Rischio Giuridico":** è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui sia stato aperto un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del/della minore che non presenti ancora carattere definitivo (procedura volta a verificare la sussistenza o meno dello stato di adottabilità). In questi casi il/la minore viene affidato ad una famiglia, con i requisiti per l'eventuale adozione, scelta dal Tribunale stesso o dai Servizi su mandato dell'A.G.

Tipologie di durata dell'affido - In merito alla durata si può parlare di:

- a) **affido in emergenza**: avvio entro le 48h e con durata di norma entro i 45 giorni
- b) **affido a breve/medio termine**: di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili;
- c) **affido a lungo termine**: di norma fino a 2 anni, eventualmente prorogabili dall'A.G. in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto.

Tipologie di procedure dell'affido: È necessario inoltre distinguere i percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare ed alla differente tipologia:

- a) **affido parentale**: quando il/la minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado);
- b) **affido etero familiare**: quando il/la minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il IV grado);
- c) **affido omoculturale** (etero familiare o parentale): quando il/la minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura/etnia;
- d) **affido di giovani neo maggiorenni "care leavers"**: quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre il 21° anno) per completare il percorso educativo/formativo e di crescita intrapreso.
- e) **Affido familiare di Minori Stranieri non accompagnati**.

Tipologie di modalità organizzative dell'affido - In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di:

- a) **affido a tempo diurno/ parziale**: quando il/la minore rimane nella famiglia affidataria per una parte della giornata oppure per periodi brevi, ma ripetuti nel tempo (alcuni giorni della settimana con pernottamento, fine settimana con pernottamento o vacanze).
- b) **affido a tempo pieno**: quando il/la minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte.

Art.8 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Per ciascuna tipologia di affido la durata non può essere superiore a ventiquattro mesi, prorogabile su indicazione dell'autorità giudiziaria competente, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al/alla minore. In situazioni particolarmente complesse può essere valutata la possibilità di prosecuzione dell'affidamento anche successivamente al compimento del 18 °anno di età e

comunque non oltre il 21esimo anno di età, su disposizione dell'autorità giudiziaria e/o nell'ambito del progetto di affidamento dei servizi competenti, tenuto conto della disponibilità della famiglia affidataria.

Art. 9 RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELL'IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

Il Comune di Perugia per la Zona Sociale n.2 si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, finalizzato alla cura del/della minore in affidamento.

Si distinguono i seguenti contributi:

- a) Contributo per affidamento residenziale extra familiare;
- b) Contributo per affidamento part-time (diurno/parziale);
- c) Contributo per affidamento part-time (diurno/parziale) con eventuale pernottamento (es. presenza in weekend).

Sono altresì previsti interventi di sostegno economico "una tantum" ad integrazione di spese straordinarie sostenute dagli affidatari per necessità del/della minore (sanitarie, extrascolastiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, socio-educative-ricreative e scolastiche).

La spesa deve essere comprovata da idonea documentazione (certificati medici, fatture e/o scontrini).

Possono essere inoltre riconosciuti incrementi del contributo economico mensile del 30% dell'importo a fronte di minori con disabilità GRAVE certificata, ai sensi della Legge 104/1992.

Per quanto riguarda gli affidi parentali (a parenti del minore entro il 4° grado), il contributo va definito in base alle esigenze del/della minore ed alla situazione economica della famiglia affidataria parente. È indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la situazione economica di questi ultimi, anche attraverso l'acquisizione della documentazione reddituale (ISEE). Il contributo economico eventualmente erogato, sarà riconosciuto comunque in misura ridotta rispetto alla quota affido base prevista per l'affido etero-familiare e comunque non superiore al 70% del contributo massimo.

La Giunta Comunale, a cadenza almeno triennale, determina con apposito provvedimento gli importi massimi dei contributi economici a favore degli affidatari, distinti per categoria.

Qualora il progetto di affido di giovani neo maggiorenni "care-leavers" (etero-familiare o intra-familiare) prosegua oltre il diciottesimo anno di età, il riconoscimento del contributo può essere prorogato al massimo fino al compimento del ventunesimo anno di età a seguito di valutazione e proposta dei servizi di riferimento (Servizio Sociale di riferimento del caso e Equipe Affido).

Art. 10 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune capofila della Zona Sociale n.2 provvede a stipulare una Polizza Assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per ogni responsabilità civile correlata allo svolgimento delle attività di affidamento e per gli infortuni subiti dal minore in affidamento.

Art. 11 CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'affido familiare si conclude:
 - a) con Provvedimento dell’A.G. competente;
 - b) con atto del Servizio Sociale, quando la famiglia d’origine ha superato il proprio stato di fragilità/bisogno;
 - c) alla scadenza prevista nel Progetto;
 - d) qualora la famiglia affidataria possa rendersi, nel tempo non più disponibile, o non più idonea, a portare avanti il progetto medesimo.
2. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, i Servizi competenti stabiliscono:
 - a) i termini e i modi del rientro del/della minore presso la famiglia d’origine;
 - b) l’eventuale inserimento dello/a stesso/a in una nuova famiglia (o altra tipologia di accoglienza);
 - c) la realizzazione di un percorso di autonomia del/della minore, qualora abbia compiuto i diciotto anni di età,
3. L'affidamento familiare può, in ogni caso, sempre concludersi anticipatamente nel caso in cui la prosecuzione non sia più corrispondente al superiore interesse del/della minore.

Art. 12 ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE

1. Accoglienza genitore-bambino/a

L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al/alla bambino/a è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l’unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

L'affidamento di un nucleo genitore-bambino/a si realizza attraverso l’accoglienza di madri con figli/e presso l’abitazione di famiglie affidatarie o in appartamento autonomo in prossimità di queste.

2. Affidamento professionale

L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si realizza a fronte di minori particolarmente complessi ed impegnativi. Rappresenta il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili e prevede all’interno della famiglia affidataria il referente professionale, partener in tutte le

fasi della gestione e monitoraggio dell'affido e il sostegno di un tutor con competenze pedagogiche che affianca e supporta la famiglia affidataria.

L'impianto organizzativo necessita di essere specificatamente regolamentato da atti successivi.

3. Affidamento a famiglia affidataria appartenente a una rete di famiglie

L'affidamento familiare può essere disposto a famiglie appartenenti ad una rete di famiglie sia in situazioni di accoglienza difficili, per le quali può essere necessario avere una rete di relazioni familiari di supporto, sia per favorire la solidarietà tra famiglie.

4. Accoglienza straordinaria

A fronte di circostanze straordinarie che caratterizzano i/delle minorenni in fuga da territori coinvolti in situazione di conflitto, calamità naturali ed emergenze sanitarie, accompagnati da un genitore o da un adulto legalmente responsabile per lui/lei o provenienti da strutture di accoglienza, si possono prevedere e autorizzare forme di accoglienza temporanea.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (Decreto Legislativo 196/03). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. I destinatari del Servizio Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

Art. 14 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti dei Comuni della Zona Sociale n.2.